

Condizioni generali di contratto (CGC) per montaggio e controllo di funzionalità dei dispositivi di allarme per fughe

di Migrol SA, Soodstrasse 52, CH-8134 Adliswil (di seguito denominata «Appaltatore»).

Al fine di semplificare la leggibilità, nel testo si rinuncia alla doppia denominazione maschile e femminile di «Committente». La denominazione di Committente comprende entrambi i sessi.

1.

Campo d'applicazione delle Condizioni generali di contratto
- 1.1.

Le presenti condizioni generali di contratto (CGC) si applicano a tutti i dispositivi di allarme per fughe ordinati in forma scritta (ad es. via e-mail) o in forma orale (ad es. a mezzo telefonico) all'Appaltatore e a tutte le prestazioni nell'ambito del controllo di funzionalità di tali dispositivi. Queste prestazioni sono parte integrante dello specifico contratto di assistenza. Sono fatte salve le disposizioni deroganti delle presenti CGC nel singolo contratto di assistenza, se concordate per iscritto.
- 1.2.

Le condizioni generali di contratto o altri documenti del Committente che sostituiscono, modificano o integrano le presenti CGC non sono accettate, anche nel caso in cui vi fosse un riferimento a queste ultime in un'eventuale conferma di contratto o nella corrispondenza commerciale.
- 1.3.

L'Appaltatore si riserva il diritto di modificare le CGC in qualsiasi momento. Fa fede ogni volta la versione delle CGC valida al momento del conferimento dell'ordine, la quale per l'ordine in questione non può essere modificata unilateralmente.
2.

Conclusione del contratto e ambito delle prestazioni
- 2.1.

Il contratto di assistenza relativo a montaggio e manutenzione del dispositivo di allarme per fughe si perfeziona con la sottoscrizione delle parti contraenti.
- 2.2.

L'Appaltatore esegue due volte l'anno una revisione e controllo della funzionalità del dispositivo di allarme per fughe. L'assistenza consiste nei seguenti tipi di lavoro: revisione e controllo della funzionalità del dispositivo di allarme per fughe, rimozione di eventuali guasti verificatisi tra i controlli della funzionalità, nonché montaggio e smontaggio di parti di ricambio a titolo gratuito, invio dei rapporti di controllo destinati all'autorità competente.
- 2.3.

Non sono inclusi nel prezzo dell'assistenza tutti i pezzi di ricambio né i controlli commissionati dal Committente volti alla rimozione di guasti e danni, le cui cause non sono riconducibili a un guasto del dispositivo di allarme per fughe, ma in particolare a uso difettoso o errato, negligenza, intervento di terzi, carenza di corrente, interruzione o errata corrente elettrica, fusibili difettosi, perdite del serbatoio, dei rubinetti o delle tubature, valvole di sovraccarico difettose o anche stagnazioni d'acqua nel pozzetto d'ispezione. Lo smontaggio del dispositivo e le tasse ufficiali dovute in ciascun cantone sono fatturati in aggiunta.
- 2.4.

È diritto dell'Appaltatore far eseguire i lavori, in tutto o in parte, ad opera di subcontraenti.
3.

Prezzo dell'assistenza / Adeguamento del prezzo
- 3.1.

Il prezzo dell'assistenza è disciplinato nel contratto di assistenza e comprende, fatta salva la cifra 2.3., tutte le spese dovute nell'ambito della manutenzione nonché tutti i tributi dovuti nell'ambito del contratto di assistenza.
- 3.2.

L'Appaltatore si riserva il diritto di adeguare il prezzo dell'assistenza all'inizio di un nuovo anno contrattuale sulla base degli aumenti dei costi sorti in seguito al rincaro o ad altri fattori di costo. Egli comunica gli adeguamenti al Committente per iscritto quattro mesi prima del rinnovo del contratto di assistenza. Il prezzo dell'assistenza terrà conto, al momento della loro validità, di qualsiasi variazione dell'IVA o dell'introduzione di altri oneri fiscali a cui potrà sottostare in futuro un contratto di assistenza per il controllo della funzionalità di dispositivi di allarme per fughe e sarà adeguato di conseguenza.
4.

Luogo e data del controllo
- 4.1.

Il luogo di adempimento è l'ubicazione convenuta per contratto in cui hanno luogo il montaggio del dispositivo e le prestazioni.
- 4.2.

L'appuntamento per il controllo si svolge entro la scadenza dell'anno civile come pattuito separatamente tra Appaltatore e Committente.
5.

Obblighi del Committente
- 5.1.

Durante gli orari standard di manutenzione i tecnici dell'Appaltatore ovvero dei subcontraenti da questi incaricati godono di libero accesso agli apparecchi del Committente al fine di eseguire montaggio/smottaggio e i lavori in assistenza.
- 5.2.

Se al momento pattuito del montaggio/smottaggio e/o dei lavori in assistenza i tecnici dell'Appaltatore ovvero dei subcontraenti da questi incaricati non hanno libero accesso agli apparecchi, i costi per i tempi di attesa che ne derivano nonché i costi di accesso aggiuntivi sono a carico del Committente.
6.

Fatturazione / Condizioni di pagamento dei servizi
- 6.1.

La fatturazione ha luogo successivamente all'esecuzione dell'assistenza e sulla base dei dati specificati nel rapporto. I pagamenti del Committente sono dovuti al netto, ossia senza alcuna deduzione ed escludendo la compensazione, in franchi svizzeri.
- 6.2.

L'Appaltatore può escludere la variante del pagamento contro fattura senza indicare i motivi. In caso di pagamento contro fattura il Committente deve avere domicilio/sede in Svizzera o nel Liechtenstein ed è tenuto a saldare l'importo della fattura entro il termine di pagamento specificato sulla fattura stessa, senza deduzione di sconti.
- 6.3.

L'Appaltatore si riserva espressamente di effettuare controlli della solvibilità nonché di pretendere il pagamento anticipato o in contanti.
7.

Mora di pagamento
- 7.1.

In caso di inosservanza del termine di pagamento specificato sulla fattura, il Committente è messo in mora senza un particolare sollecito e sono esigibili gli interessi moratori. Inoltre, l'Appaltatore si riserva di fatturare tasse di ingiunzione per un importo di CHF 20.00. È fatto salvo il diritto di rivendicare un eventuale ulteriore danno dovuto al ritardo. Tutte le spese che risultano in relazione alla riscossione dei crediti scaduti sono a carico del Committente. Se le diffide di pagamento rimangono senza effetto, gli importi fatturati possono essere ceduti a una ditta incaricata dell'incasso. In tal caso può essere fatturato in aggiunta un interesse annuo effettivo fino al 12 per cento dalla data di scadenza. La ditta incaricata dell'incasso farà valere gli importi scoperti a proprio nome e per proprio conto e potrà addebitare ulteriori tasse amministrative.
- 7.2.

In caso di mancato pagamento nonostante la diffida, saranno inoltre esigibili per il pagamento tutti i crediti dell'Appaltatore derivanti da altre prestazioni concordate con il Committente ed eseguite.
- 7.3.

Finché il Committente si trova in mora di pagamento, l'Appaltatore non sarà tenuto ad adempiere ad altri contratti di prestazione in essere e potrà recedere dal contratto.
- 7.4.

Qualora il Committente sia diventato insolubile mettendo così in pericolo i diritti dell'Appaltatore, questi può trattenere la sua prestazione finché non gli sia garantita la controprestazione (art. 83 CO).
- 7.5.

Fino al pagamento integrale del dispositivo di allarme per fughe l'Appaltatore può recedere dal contratto e pretendere la restituzione del dispositivo stesso (art. 214 cpv. 3 CO). In tal caso l'Appaltatore è autorizzato a ritirare in qualsiasi momento il dispositivo di allarme per fughe, per il cui fine il Committente deve concedere all'Appaltatore libero accesso alla sua cisterna.
8.

Garanzia / Responsabilità
- 8.1.

Il termine di garanzia per il dispositivo di allarme per fughe è di 2 anni a partire dalla sua consegna. Dei difetti si deve dare tempestiva notizia scritta.
- 8.2.

L'Appaltatore si impegna all'esecuzione fedele e diligente dei compiti trasmessi in osservanza delle condizioni contrattuali nonché degli standard usuali nel settore. Il Committente è tenuto a verificare subito dopo la conclusione la presenza di difetti della prestazione e a dare tempestiva notizia scritta di eventuali difetti all'Appaltatore. Se entro 10 giorni effettivi dalla conclusione non vengono comunicati difetti, la prestazione in assistenza è considerata priva di difetti e accettata.
- 8.3.

In caso di difetti accertati e segnalati entro il termine di 10 giorni effettivi, il diritto di opzione del Committente è escluso e l'Appaltatore ha il diritto di rimuovere il difetto a sua scelta mediante riparazione, sostituzione, riduzione del prezzo o risoluzione del contratto. L'Appaltatore non assume ulteriori garanzie; in particolare è esclusa qualsiasi responsabilità per ulteriori danni e danni conseguenti a un difetto, ove ammissibile per legge.
- 8.4.

L'Appaltatore risponde in proprio e per i propri ausiliari dei danni causati intenzionalmente o per colpa grave. È esclusa qualsiasi responsabilità dell'Appaltatore per colpa lieve, danni diretti o indiretti di qualsivoglia genere, purché ciò sia ammissibile per legge.
9.

Disdetta
- 9.1.

Il contratto di assistenza può essere disdetto con lettera raccomandata per la fine della durata contrattuale. Il termine di preavviso è di tre mesi. Senza tempestiva disdetta, il contratto di assistenza si prolunga automaticamente di due anni. Se nel corso della durata contrattuale il Committente sostituisce l'impianto di riscaldamento, questi ha l'obbligo di comunicarlo spontaneamente all'Appaltatore. In assenza di tale comunicazione, l'Appaltatore può fatturare al Committente un contributo alle spese dell'importo di CHF 130.00.
10.

Forza maggiore
- 10.1.

Per forza maggiore si intendono tutte le cause gravi, imprevedibili e inusuali che impediscono l'adempimento del contratto e esulano dalla sfera d'azione della rispettiva parte contraente e includono in particolare: incendi, esplosioni, catastrofi naturali (come inondazioni, terremoti, siccità), crollo monetario, guerre, altri eventi bellici, disordini, epidemie e pandemie, embarghi e restrizioni delle autorità (incluse le leggi o altre azioni delle autorità statali concernenti la limitazione della libertà di movimento o la limitazione dell'attività economica). Esclusi sono tra l'altro gli scioperi e altre interruzioni del lavoro.
- 10.2.

La parte contraente che invoca la forza maggiore è tenuta a informare tempestivamente e per iscritto l'altra parte del verificarsi e della fine di una tale circostanza di forza maggiore.
- 10.3.

In caso di forza maggiore la parte contraente toccata dall'evento è esentata dalle proprie obbligazioni contrattuali durante il periodo in questione e fino a quando è impedita nell'adempimento del contratto per forza maggiore, senza che l'altra parte possa domandare un risarcimento.

- 10.4.

L'Appaltatore è inoltre autorizzato su propria scelta, in caso di forza maggiore, a prolungare adeguatamente i termini pattuiti ovvero a rinviarli, o a recedere per intero o parzialmente dai contratti di assistenza senza preavviso. Il Committente rimborsa all'Appaltatore le effettive spese giustificate. Per il resto, le parti contraenti si assumono proporzionalmente le spese accumulate fino a quel momento. In caso di un recesso dal contratto, non vi sono altri obblighi o pretese di risarcimento del Committente. Eventuali pagamenti già effettuati devono essere rimborsati proporzionalmente.
11.

Nullità parziale

Qualora parti delle presenti CGC o del contratto di assistenza debbano rivelarsi invalide o inefficaci, ciò non deve influenzare la validità delle restanti disposizioni. La disposizione inefficace o invalida deve essere sostituita da una disposizione che si avvicini il più possibile allo scopo giuridico ed economico della disposizione da sostituire, salvaguardando in modo appropriato gli interessi dei contraenti. Occorre procedere allo stesso modo in caso di una lacuna.
12.

Protezione dei dati e pubblicità

La Migrol è un'azienda del gruppo Migros. Il trattamento dei dati personali in relazione alla Migrol è soggetto alla dichiarazione sulla protezione dei dati del gruppo Migros, che può essere visualizzata al link [privacy.migros.ch](https://www.migros.ch/privacy). Accettando le condizioni generali di contratto, il Committente acconsente anche alla ricezione delle newsletter. Il Committente può annullare in ogni momento l'iscrizione alle newsletter cliccando sul link di cancellazione presente nelle newsletter.
13.

Diritto applicabile e foro competente

13.1.

Le presenti CGC nonché i contratti di assistenza stipulati in conformità a esse sono valutati esclusivamente secondo il diritto materiale svizzero, con integrale esclusione delle regole di collisione del diritto internazionale privato e della Convenzione viennese delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci dell'11.04.1980.

13.2.

Il foro esclusivo per tutte le controversie risultanti da o in relazione alle presenti CGC e/o ai relativi contratti stipulati in conformità a esse è Adliswil.

Gennaio 2026 / Migrol SA

